

51
99
15/55
IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 71 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 sulla tutela delle cose d'interesse artistico e storico;

Ritenuto che il **Castello semidistrutto nella frazione Cancellò**

sito in Provincia di **Caserta** Comune di **S. Felice a Cancellò**

frazione di segnato in catasto a numero **21 foglio 5** *li 5, p. 21*

~~di proprietà~~ (di comproprietà) di **Barone Barracò Alfonso**

di (paternità) **fu Enrico**

confinante **da ogni lato con la proprietà Barone Barracò Alfonso.**

conserva tutt'ora, ai sensi della citata legge, l'interesse particolarmente importante già notificato al proprietario in data **12 Maggio 1912** *(? vedi precedente, 11. m. cc. 17.2.1928)* ~~1912~~ ai sensi della legge 20 giugno 1909, n. 364 e del regolamento esecutivo approvato con R. D. 30 gennaio 1913, n. 363;

Ritenuta l'opportunità di rinnovare al proprietario la notifica di detto interesse, e di procedere, presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari, alla trascrizione del relativo decreto dichiarativo;

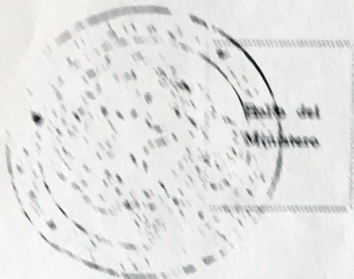
DECRETA:

È confermato l'interesse particolarmente importante, ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, dell'immobile sopradescritto, il quale, pertanto rimane sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà notificato in via amministrativa al proprietario, domiciliato in **Napoli** Via **diocesa Giuseppone** N. **27**
a mezzo del messo comunale di **Napoli**

A cura del competente Soprintendente ai Monumenti della Campania
esso verrà quindi trascritto presso la Conservatoria dei registri immobiliari ed avrà efficacia nei
confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

Roma 9 DIC. 1952 195



IL MINISTRO

f. 10 Dischia

Per copia conforme
Il Capo della Divisione

VERBALE DI NOTIFICA

Su richiesta del Ministro della Pubblica Istruzione, io sottoscritto, messo del Comune
di Napoli ho, in data di oggi, notificato il presente decreto
al Sig. Barracco Alfonso mediante consegna fattane
nel domicilio suindicato, a mezzo di persona qualificatasi per medesimo

Data Napoli; 18/3/53

IL MESSO COMUNALE

(Firma illeggibile)



(Vi è il bollo del Comune)



15/55 (E M)
13
Am

MINISTERO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA

Visto l' art. 5 della legge 20 giugno 1909, n.° 364, e l' art. 1.° della legge 23 giugno 1912 N.° 688.

Sulla richiesta del Ministero della Istruzione Pubblica io sottoscritto messo comunale di NAPOLI -
ho notificato al Signor BARONE ALFONSO BARRACCO di
domiciliato in Via Monte di Dio N° 76 -

che il Castello di sua proprietà - appartenuto ai Carafa conti di
Maddaloni, poi ai Principi di Caramanico - (di origine Longobarda;
con notevoli avanzi di costruzioni archiscute; porta di entrata;
finestre delle sale superiori comprese le torri), sito nel comune
di S. Felice a Cancelli, nella frazione Cancelli -

ha importante interesse storico ed artistico ed è
quindi sottoposto alle disposizioni contenute negli art. 5, 6, 7, 12,
13, 14, 29, 31, 34, e 37 della citata legge.

E affinchè abbiassi di ciò conoscenza a tutti gli effetti di
legge ho rilasciata copia della presente all'indirizzo di cui
sopra, consegnandole nelle mani di *persona addetta al servizio*
nome noto Mercurio Francesco fu Salvatore Longobardo (cognome)

Data cinquante febbraio 1928 A. VI



IL MESSO COMUNALE

Luigi Federico Longobardo

Estratto dalle leggi 20 giugno 1909 N. 364 e 23 giugno 1912 N. 1912
per le antichità e belle arti.

Art. 5. — Colui che come proprietario o per semplice titolo di possesso detenga una delle cose di cui all'art. 1, della quale l'autorità gli abbia notificato, nelle forme che saranno stabilite dal regolamento, l'importante interesse, non può trasmetterne la proprietà o dimetterne il possesso senza farne denuncia al ministero della pubblica istruzione.

Art. 6. — Il Governo avrà il diritto di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nel contratto di alienazione. Questo diritto dovrà essere esercitato entro due mesi dalla data della denuncia; il termine potrà essere prorogato fino a quattro mesi quando per la simultanea offerta di più cose il Governo non abbia in pronto le somme necessarie per gli acquisti.

Durante questo tempo il contratto rimane sottoposto alla condizione risolutiva dell'esercizio del diritto di prelazione e l'alienante non potrà effettuare la tradizione della cosa.

Art. 7. — Le cose di cui all'art. 5, siano mobili o immobili, qualora deteriorino o presentino pericolo di deterioramento e il proprietario non provveda ai necessari restauri in un termine assegnatogli dal Ministero della istruzione pubblica, potranno essere espropriate.

Il diritto di tale espropriazione spetterà oltre che allo Stato, alle Provincie ed ai Comuni, anche agli enti che abbiano personalità giuridica e si propongano la conservazione di tutte le cose in Italia, ai fini della cultura e del godimento pubblico.

Art. 12. — Le cose previste nell'art. 2 non potranno essere demolite, rimosse, modificate, né restaurate senza l'autorizzazione del Ministero della pubblica istruzione.

Contro il rifiuto dell'autorizzazione è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 13. — La stessa disposizione è applicabile alle cose di cui all'art. 5, immobili per natura o reputate tali per destinazione a norma dell'art. 414 del Codice civile, quando sono di proprietà privata.

Contro il rifiuto del Ministero è dato ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 14. — Nei Comuni, nei quali si trovano cose immobili soggette alle disposizioni della presente legge, possono essere prescritte, nei casi di nuove costruzioni, ricostruzioni, piani regolatori, le distanze, le misure e le altre norme necessarie allo scopo che le nuove opere non danneggino la prospettiva o la luce richiesta dai monumenti stessi.

Art. 29. — Le alienazioni, fatte contro i divieti contenuti nella presente legge, sono nulle di pieno diritto.

Art. 31. — L'omissione della denuncia di cui all'art. 5 o la violazione delle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 6 sono punite con multa da 500 a 10,000 lire.

Art. 34. — Alle violazioni degli articoli 12 e 13 è applicabile la multa indicata nell'art. 31.

Se il danno è in tutto o in parte irreparabile il trasgressore dovrà pagare un'indennità equivalente al valore della cosa perduta od alla diminuzione del suo valore.

Art. 37. — Alle pene di cui agli articoli 30 e 31 soggiace altresì il compratore quando sia a conoscenza dei divieti qui vi menzionati.

Se il fatto è imputabile a più persone, queste sono tenute in solido al pagamento dell'indennità.

Qualora per lo stesso fatto si incorra anche in sanzioni penali stabilite da altre leggi, si applicano le disposizioni di cui all'art. 77 del Codice penale.